

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G05947 del 07/05/2018

Proposta n. 7532 del 07/05/2018

Oggetto:

Tor Cervara Ambiente srl – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeo n. 18 in comune di Roma – Presa d'atto.

Oggetto: Tor Cervara Ambiente srl – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeo n. 18 in comune di Roma – Presa d’atto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni*”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l’allegato II;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 5 di modifica della DGR 239/2008 ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 141 del 26/5/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante “Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- -con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;

RICHIAMATO la Società Tor Cervara Ambiente srl (di seguito società) P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara, gestisce un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già con Autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 D.lgs. 152/2006 resa con Determinazione n. A06811 del 27/8/2013 così come integrata con Determinazione G12788 del 10/09/2014;

PRESO ATTO che con Determinazione G08362 del 07/07/2015 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggetta, presentata ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 1 del D.lgs. 46/2014;

ATTESO che con Determinazione G09040 del 05/8/2016 si è proceduto alla modifica non sostanziale per l’inserimento di nuovi codici CER appartenenti alla medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti, nonché diversa disposizione delle aree di stoccaggio;

PRESO ATTO che l’attività è stata avviata secondo quanto anticipato con nota trasmessa a mezzo pec in data 19/01/2017, successivamente, con nota trasmessa in data 23/02/2017, la società ha comunicato che le aree n. 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 26 non vengono utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti così come autorizzate attraverso l’Autorizzazione Integrata Ambientale ma sono destinate al deposito di attrezzature e di imballi nuovi (non rifiuti) utilizzati per i servizi;

PRESO ATTO inoltre che la Società con nota PEC del 6/6/2017 acquisita al protocollo regionale n. 304899 del 15/06/2017 ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che all’istanza è allegata la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di modifica non sostanziale
- 2) Relazione tecnica completa di allegati del giugno 2017
- 3) Planimetria generale - Stato di Progetto del Giugno 2017
- 4) Elaborato POI24 del aprile 2017
- 5) Attestazione pagamento oneri istruttori

RILEVATO che il documento denominato POI24Protocollo controlli radioattività contiene le nuove procedure da mettere in atto all’ingresso dei rifiuti all’impianto al fine di verificare la presenza di colli contaminati da sostanze radioattive o l’evidenza di sorgenti di radiazioni attive e le attività e le azioni da porre in atto nel caso di riscontri positivi;

RICHIAMATO che la Società è autorizzata a svolgere operazioni di stoccaggio (R13/D15) e pretrattamento (R12/D13/D14) su rifiuti pericolosi e non pericolosi. Attraverso le operazioni di pretrattamento vengono identificate attività quali:

- Riduzione volumetrica per mezzo di press container;
- Confezionamento, imballo, pallettizzazione, ricondizionamento;
- Miscelazione limitatamente a quanto espressamente concesso dal comma 1 e dal comma 3-bis dell'art. 187 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

RICHIAMATO che tali attività di pretrattamento sono funzionali alla definizione di carichi completi di rifiuti da avviare ad impianti di recupero/smaltimento finali. Attualmente vengono eseguite sole attività di stoccaggio (R13/D15) in ragione del fatto che le tipologie oggi in transito non necessita di operazioni preliminari per l'ottimizzazione dei trasferimenti verso gli impianti finali di smaltimento o recupero.

RICHIAMATO che la modifica non sostanziale richiesta, in costanza dei quantitativi autorizzati e in assenza di ulteriori impatti su nessuna delle matrici ambientali, è rappresentata da:

1. inserimento, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15) e confezionamento, imballo, pallettizzazione, ricondizionamento (R12/D13/D14) di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi riferiti a tipologie di rifiuti che saranno ritirati in quantità minime al solo scopo di ottimizzare l'attività di microraccolta e completare il servizio offerto alle aziende ospedaliere e attività similari;
2. revisione del protocollo dei controlli di radioattività, riportato all'interno della Determinazione n.G09040 del 05.08.2016, secondo quanto concordato con i VVF del Comando di Roma;
3. trasformazione delle aree di stoccaggio e pretrattamento rifiuti (aree n.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) individuate al piano terra in spazi dedicati al deposito di materiali puliti quali imballi in attesa di essere distribuiti alle aziende ospedaliere;
4. ridefinizione del layout delle aree di stoccaggio rifiuti individuate nel piano seminterrato;
5. installazione nel locale seminterrato di un container specificatamente attrezzato avente funzione di spogliatoi e W.C..

PRESO ATTO che si richiedono in ingresso all'impianto i rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER

Codice CER	Denominazione
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 03 07*	mercurio metallico
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04 03	piombo
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
20 01 01	carta e cartone
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 39	plastica
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

PRESO ATTO che con la medesima istanza la Società ha rinunciato in ingresso ai seguenti codici CER:

Codice CER	Denominazione
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 08 02*	altre emulsioni
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite

PRESO ATTO che la modifica di cui all'istanza può ritenersi non sostanziale, così come rilevabile dalla Relazione tecnica e dalla documentazione allegata alla istanza medesima così come non si rilevano maggiori consumi di: materie prime, energia elettrica, energia termica, risorse idriche né aumenti di emissioni in atmosfera né emissioni sonore;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano quindi nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

RITENUTO quindi prendere atto della modifica non sostanziale richiesta che prevede:

- 1) alla modifica della Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 con l'inserimento, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15) e confezionamento, imballo, pallettizzazione, ricondizionamento (R12/D13/D14) di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi riferiti a tipologie di rifiuti che saranno ritirati in quantità minime al solo scopo di ottimizzare

- l'attività di microraccolta e completare il servizio offerto alle aziende ospedaliere e attività similari come sopra riportato;
- 2) revisione del protocollo dei controlli di radioattività, riportato all'interno della Determinazione n.G09040 del 05.08.2016, secondo quanto concordato con i VVF del Comando di Roma e riportato nell'elaborato denominato Procedura del sistema di gestione integrato - controllo radioattività, allegato al presente atto;
 - 3) trasformazione delle aree di stoccaggio e pretrattamento rifiuti (aree n.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) individuate al piano terra in spazi dedicati al deposito di materiali puliti quali imballi in attesa di essere distribuiti alle aziende ospedaliere;
 - 4) ridefinizione del layout delle aree di stoccaggio rifiuti individuate nel piano seminterrato;
 - 5) installazione nel locale seminterrato di un container specificatamente attrezzato avente funzione di spogliatoi e W.C..

RITENUTO che la Società dovrà osservare quanto indicato nel revisionato "Protocollo dei controlli di radioattività", sopra indicato

RITENUTO che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione come descritto nell'allegato elaborato grafico denominato Planimetria Generale - Stato di Progetto datato Giugno 2017

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- a) di prendere atto della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 della Determinazione G08362 del 07/07/2015 della Tor Cervara Ambiente srl - P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara;
- b) con l'integrazione dell'elenco dei CER in ingresso come di seguito riportato:

Codice CER	Denominazione
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, hfc, hfc
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 03 07*	mercurio metallico
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04 03	piombo
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
20 01 01	carta e cartone
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 39	plastica
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

- c) con l'eliminazione dall'elenco dei CER in ingresso come di seguito riportato:

Codice CER	Denominazione
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 08 02*	altre emulsioni
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite

- a) con la revisione del protocollo dei controlli di radioattività, riportato all'interno della Determinazione n.G09040 del 05.08.2016, secondo quanto concordato con i VVF del Comando di Roma, riportato nell'elaborato denominato Procedura del sistema di gestione integrato - controllo radioattività, allegato al presente atto;
- b) con la ridefinizione delle aree di stoccaggio trasformazione delle aree di stoccaggio e pretrattamento rifiuti (aree n.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) individuate al piano terra in spazi dedicati al deposito di materiali puliti quali imballi in attesa di essere distribuiti alle aziende ospedaliere come meglio descritto nella Planimetria Generale - Stato di Progetto datato Giugno 2017 allegata al presente atto;
- c) con la ridefinizione del layout delle aree di stoccaggio rifiuti individuate nel piano seminterrato;
- d) con la installazione nel locale seminterrato di un container specificatamente attrezzato avente funzione di spogliatoi e W.C..
- e) di disporre che la società dovrà osservare quanto riportato nell'allegato denominato "Integrazioni all'Allegato tecnico";
- f) di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stesso;
- g) di disporre che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Tor Cervara Ambiente e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini